



Unione Italiana Cittadini

CCNL LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONI

CCNL	FEDERDAT AEPI CLAS FLAITS CONSIL ASSIDAL CIU UIC	CCNL RAPPRESENTATIVI
PART-TIME	CLAUSOLE FLESSIBILI: 15% CLAUSOLE ELASTICHE: 15%	CLAUSOLE FLESSIBILI: 15% CLAUSOLE ELASTICHE: 15%
LAVORO SUPPLEMENTARE	LAVORO SUPPLEMENTARE: 18%	LAVORO SUPPLEMENTARE: 18%
LAVORO STRAORDINARIO	Non prevista la necessità di un accordo tra datore e lavoratore per le ore di straordinario eccedenti la 165esima	Necessario un accordo tra datore e lavoratore per le ore di straordinario eccedenti la 165esima
FERIE	Le ferie potranno essere frazionate liberamente nel corso dell'anno, fermo restando che almeno due settimane vanno godute consecutivamente durante l'anno stesso di maturazione.	L'epoca delle ferie deve essere fissata secondo le esigenze del lavoratore previa consultazione con RSA e RSU
MATERNITA'	trattamento per maternità fino ad un massimo di 5 mesi	Trattamento per maternità: al 100% per i primi 5 mesi ed al 50% per il 6° mese
MALATTIA	Trattamento per malattia <ul style="list-style-type: none">- 100% per i primi 3 mesi;- 50% per i successivi 3 mesi per anzianità fino a 5 anni;- 100% per i primi 5 mesi	Trattamento per malattia <ul style="list-style-type: none">- 100% per i primi 3 mesi;- 50% per i successivi 5 mesi per anzianità fino a 5 anni;- 100% per i primi 5 mesi

	<ul style="list-style-type: none"> - 50% per il successivo 1 mese per anzianità maggiore a 5 anni; 	<ul style="list-style-type: none"> - 50% per il successivo 7 mese per anzianità maggiore a 5 anni;
TRATTAMENTO PER MALATTIE DI BREVE DURATA	<p>L'Azienda, in via sperimentale, nel corso di ciascun anno solare (1 gennaio - 31 dicembre), corrisponderà l'indennità di malattia nel periodo di carenza solo per i primi 5 eventi morbosi salvo che l'assenza sia dovuta a qualsiasi patologia grave e continuativa con terapie salvavita o a ricovero ospedaliero, Day Hospital ed emodialisi, e che tali circostanze siano debitamente documentate. Per gli eventi superiori a cinque nell'anno solare che comportino un'assenza non documentata come su evidenziato, il periodo di carenza non sarà riconosciuto.</p>	
LAVORATORI DI PRIMO INGRESSO	<p>La qualifica di lavoratori di primo ingresso può essere attribuita ai lavoratori con età superiore ai 29 anni, assunti per la prima volta con contratto a tempo indeterminato, in una delle aziende che applicano il presente CCNL, inquadrati all'ultimo livello, ove disoccupati da oltre 12 mesi ed al fine di favorirne l'occupazione e la professionalizzazione.</p> <p>A tali lavoratori in ingresso, atteso che l'azienda investirà sulla sua formazione potrà essere riconosciuta la retribuzione nella misura pari al 70% rispetto al livello ordinario di inquadramento nel primo anno, 75% a partire dal secondo anno; 80% a partire dal terzo anno; dal quarto anno dovrà</p>	

	<p>loro essere riconosciuta la retribuzione ordinaria prevista per il livello attribuito dal CCNL.</p>	
--	--	--

Per tali lavoratori, tuttavia, le aziende si obbligano a fornire una specifica formazione, durante l'orario di lavoro con il relativo costo a totale carico del datore di lavoro.

Il requisito dell'età non si applica qualora il lavoratore neo-assunto sia in possesso di qualifica corrispondente all'inquadramento previsto. In ogni caso, nessun dipendente può essere retribuito con salario d'ingresso per più di 36 mesi.